



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 27 del 30 Novembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 121/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente il ***differimento dei termini di tesseramento nell'ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2020/2021.***

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 38, avente per oggetto: regolarizzazione cittadini GBR in Italia dal 1° Gennaio 2021-

CIRCOLARE N. 35 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Rinvio dei termini di pagamento di imposte in scadenza a novembre 2020 - Comunicato Stampa del MEF -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 30 NOVEMBRE 2020**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti concernente il differimento di alcuni termini di tesseramento nell'ambito delle attività della L.N.D., per la stagione sportiva 2020/2021;
- considerato che il differimento dei termini di tesseramento è motivato dalle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 229/A del 23/06/2020 e successive integrazioni;
- ritenute condivisibili le motivazioni a supporto dell'istanza;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

i termini di tesseramento di cui all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n. 229/A del 23 giugno 2020 come integrati dal successivo Comunicato Ufficiale n. 36/A del 5 agosto 2020, sono modificati come da testo allegato alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al **26 febbraio 2021 (ore 19.00)**.

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);

- dal 1° dicembre 2020 al **1° febbraio 2021 (ore 19:00)**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **26 febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro venerdì 26 febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinqües*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 8 gennaio 2021**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì **7 gennaio 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 8 gennaio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Loro sedi

CIRCOLARE N° 38

OGGETTO: regolarizzazione cittadini GBR in Italia dal 1° Gennaio 2021

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il vademecum redatto dal Governo Italiano per la regolarizzazione sul territorio nazionale dei cittadini britannici dal 1° Gennaio 2021, pervenuto dal C.O.N.I. tramite la F.I.G.C.

Si informa che relativamente alla procedura di nuovo ingresso, è necessario attendere i prossimi incontri tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed il Regno Unito.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

VADEMECUM
SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO
IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI RECESSO (art. 18.4 DELL'ACCORDO
E D.LGS. n. 30/2007)

Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri*).

Nello specifico potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1) Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una **Attestazione di iscrizione anagrafica** (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.

2) Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020

In tale ipotesi, entro la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso (31.12.2020), il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 24/12/1954, n. 1228 *Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*, e d.P.R. 30/5/1989, n. 223 *Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*) e del D.Lgs. n.30/2007.

Il procedimento d'iscrizione in anagrafe è il seguente:

Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l'apposito **modello di dichiarazione anagrafica**, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta **documentazione** (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30). La richiesta può essere presentata personalmente dall'interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica.

L'ufficiale di anagrafe provvede all'iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.

Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell'esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10 *bis* della L. 241/90, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), quanto dichiarato dall'interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.

Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l'Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l'annullamento dell'iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.).

A seguito dell'iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 35 – 2020

**Oggetto: Rinvio dei termini di pagamento di imposte in scadenza a novembre 2020 -
Comunicato Stampa del MEF -**

Con Comunicato Stampa del 27 novembre 2020, il Ministero Economia e Finanze ha anticipato alcune delle disposizioni che saranno emanate con il prossimo Decreto-Legge (cd. Ristori-quater), in corso d'adozione.

Il termine per il versamento della 2^a rata d'acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogata dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

E' prevista una più ampia proroga per le imprese, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi/corrispettivi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Per queste imprese il termine della 2^a rata dell'acconto delle imposte sui redditi e IRAP sarà prorogata al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o corrispettivi e alla diminuzione del fatturato /corrispettivi, per i soggetti che operano nei settori economici individuati nei due allegati al D.L. "Ristori-bis" e che hanno domicilio fiscale e sede operativa nelle cosiddette zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 aprile 2021.

Il D.L. in arrivo prorogherà anche il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che sarà fissato al 10 dicembre 2020.